

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV

n. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

PASQUALE NESSA

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 870/05 P.M.) per il reato
di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concorso in concussione)**

**Trasmessa dal Tribunale di Taranto
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
il 18 luglio 2005**

Tribunale di Taranto
Il Giudice dell'indagine preliminare
Ciro Fiore

Onorevole Sig.
Presidente del Senato
della Repubblica Italiana
R O M A


Oggetto: richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare personale disposta nei confronti del Senatore Pasquale NESSA

A norma dell'art. 68 della Costituzione formulo richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare personale disposta – con mio provvedimento in data odierna – nei confronti del Senatore NESSA, per il reato di concussione commesso in Martina Franca l'8 novembre 2003.

Le indagini effettuate dalla Polizia Stradale e dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto, a seguito di denuncia dell'imprenditore edile martinese Martino Lodeserto, sulla regolarità di atti amministrativi relativi al rilascio di concessioni edilizie e permessi a costruire hanno consentito di accertare che, nel contesto di una attività tecnico-amministrativa caratterizzata da una situazione alquanto "caotica", il conseguimento di alcuni di essi, ma più in particolare quello del permesso a costruire in favore della CLC s.r.l. avvenuto il 31.12.2003, aveva fatto seguito alla promessa dell'imprenditore Martino Lodeserto, effettuata l'8.11.2003 in favore del Senatore Nessa, di pagamento di una somma di danaro. Per una più approfondita conoscenza dei fatti e delle valutazioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato e delle esigenze cautelari, nonché ai criteri di scelta della misura, propri dell'Autorità Giudiziaria, si rimanda all'ordinanza cautelare, allegata alla presente unitamente alla copia di tutti gli atti del procedimento.

Con ossequi.

ciro fiore,
giudice delle indagini preliminari del tribunale di Taranto



N. 870/05 P.M.

Tribunale di Taranto
Ufficio del giudice delle indagini preliminari

ORDINANZA DI MISURA CAUTELARE

-- artt. 272 e segg. c.p.p. -

Il Giudice **Ciro Fiore**

letta la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di:

- 1) **Dell'Anno Camillo** nato a Taranto il 27.5.1957 ed ivi residente in via Istria n. 36 con domicilio eletto c/o il Comune di Martina Franca
- 2) **Nessa Pasquale** nato a Martina Franca (TA) il 3.02.1960 ivi residente in via Chiarelli n.18/B

i n d a g a t i

del reato di cui agli artt. 110 - 317 cp per avere il **Nessa** in qualità di **Senatore della Repubblica** e il **Dell'Anno** in qualità di **Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Martina Franca**, abusando rispettivamente della propria qualità e dei propri poteri, in unione e concorso con altri soggetti non ancora identificati, indotto **Lodeserto Martino**, padre di **Lodeserto Antonio Michele**, amministratore unico della **Itacasa Immobiliare srl** e della **CLC srl**, a promettere indebitamente il pagamento di € 100.000,00 (centomila) onde ottenere dal predetto Dirigente il rilascio - avvenuto poi in data 30 dicembre 2003 - in favore della **C.L.C.** del permesso a costruire per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni, locali commerciali e garages in via Taranto n. 57. In Martina Franca, 8 novembre 2003

o s s e r v a

§ 1 - in merito alla sussistenza dei gravi indizi di reato:

che **Antonio Michele (A.M.)** e **Martino (M) Lodeserto**, rispettivamente figlio e padre, amministratore unico della **Itacasa Immobiliare srl** e della **CLC srl** il primo e reale protagonista della vicenda in esame il secondo, hanno lamentato di essere vittime di una condotta ostruzionistica posta in essere in loro danno dagli amministratori del Comune di Martina Franca, e in particolare dal Responsabile pro-tempore del Settore Urbanistico, arch. **Camillo Dell'Anno**, dal Sindaco e dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso,

dott. Giovanni Simeone. Tale ostruzionismo era reso evidente dagli atteggiamenti "alterni e schizofrenici", così come definiti dai denunciati, tenuti dai vari dirigenti del Settore Urbanistico con riferimento alle richieste di concessioni edilizie per la realizzazione da parte della Itacasa di un complesso residenziale in C.so dei Mille (concessione rilasciata nel 2001 dall'Arch. De Bellis e successivamente annullata nel marzo 2002 dall'ing. Mutinati) e da parte della CLC srl di altro complesso residenziale sulla via per Taranto. Ostacoli - comunque - "superabili" ad avviso del Senatore Nessa (al quale i denunciati si erano rivolti su indicazione dell'assessore comunale Catacchio), che li aveva rassicurati del rilascio del permesso a costruire a fronte della promessa di pagamento di centomila euro.

A riprova di quanto riferito producevano undici audiocassette contenenti la registrazione di conversazioni tenute dagli stessi denunziati con soggetti direttamente e/o indirettamente interessati alla vicenda.

Acquisite dal Pubblico Ministero tali cassette, quale documentazione fonica proveniente dalla parte (e sulla utilizzabilità di tale materiale si confrontino Cass. Sez. 2a, 8 aprile 1994¹ e Cass. Sez. 3a, 13 giugno 2001²), quell'ufficio disponeva la trascrizione dei nastri a mezzo di un proprio consulente tecnico, la acquisizione di documentazione amministrativa, l'acquisizione di tabulati telefonici, l'ascolto di persone informate sui fatti, procedeva, inoltre, ad intercettazioni ambientali e telefoniche presso il Comune di Martina Franca e nominava altro consulente tecnico al fine di verificare la legittimità o meno degli atti compiuti dagli amministratori del Comune di Martina Franca nell'ambito delle due pratiche Itacasa e CLC.

1.1 - La "concessione Itacasa" n. 315 del 6 luglio 2001 annullata nel marzo 2002

¹ "La registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, non rientrando nella nozione di intercettazione telefonica (che, invece, ricorre nell'ipotesi in cui si verifichi una intromissione da parte di terzi in una conversazione, di cui siano all'oscuro entrambi gli interlocutori), non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle dette intercettazioni. Né il fatto che la registrazione della conversazione avvenga all'insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione dell'altro, avendo questi comunicato in ampia libertà e volendo comunicare. L'uso, poi, che di tale comunicazione possa fare il ricevente (registrazione o divulgazione) rappresenta un "posterius" rispetto all'autodeterminazione di comunicare e, di conseguenza, la registrazione della predetta comunicazione telefonica, quale documento della stessa, ne è prova idonea e come tale utilizzabile in giudizio".

² "Non è qualificabile come "intercettazione" in senso tecnico l'acquisizione clandestina del contenuto del dialogo che sia effettuata da uno degli stessi colloquanti anche se ufficiale di p.g.. La registrazione di una comunicazione tra persone presenti costituisce, in sostanza, una forma di documentazione del colloquio e quindi non può sottostare al regime rigoroso previsto per le intercettazioni ed è anzi sempre ammissibile come prova documentale. Nella specie non risulta leso, infatti, il diritto alla segretezza, ma solo quello alla "riservatezza" che, come è noto, non è coperto dalla tutela costituzionale di cui all'art. 15 Cost."

Tornando all'esposizione dei fatti è importante precisare che a seguito dell'annullamento (disposto dall'Ing. Mutinati nel marzo 2002) della concessione edilizia Itacasa (la n. 315 rilasciata dall'Ing De Bellis il 6 luglio 2001) i Lodeserto erano venuti a trovarsi, verso la fine del 2003, in una gravissima situazione economica (posto che, come riferito dal Martino, erano stati costretti a restituire il danaro a tutti i promittenti acquirenti), peraltro di difficile soluzione, nonostante la più volte dimostrata disponibilità da parte del Lodeserto ad adeguarsi a quanto ritenuto - da parte del Comune - conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

In proposito va precisato che le vicende legate alla concessione edilizia in questione hanno formato oggetto di tre giudizi amministrativi (due relativi all'impugnazione dell'annullamento della citata concessione, ed un terzo, relativo alla bocciatura, del 7 dicembre 2004, del nuovo progetto presentato dal Lodeserto sulla base delle indicazioni fornite nel corso del primo giudizio dallo stesso Comune e recepite dal giudice amministrativo) e i lavori sono - comunque - a tutt'oggi bloccati.

1.2 - La "richiesta di concessione per il fabbricato di Via Taranto 57"

I problemi "amministrativi" dei Lodeserto, comunque, non si limitavano alla edificazione dello stabile di Corso dei Mille (Itacasa), ma coinvolgono anche l'altro progetto edilizio per la costruzione (da parte della CLC srl) di un fabbricato in Via Taranto.

A fronte della iniziale istanza di concessione edilizia presentata da Colucci Maria Rosa, quale proprietaria del suolo edificatorio (cui subentrava - con rogito del 16 aprile 2003 - la CLC srl), la commissione edilizia si era già espressa favorevolmente al rilascio della concessione su conforme parere dell'ing. Mutinati, Responsabile pro tempore del Settore Urbanistico, del 18 novembre 2002 e del 2 maggio 2003, successivamente ribaditi il 6 maggio 2003 dall'ing. Nobile (subentrato all'ing. Mutinati) con nota n. 2996. Nota con cui, comunicando alla CLC il parere espresso dalla commissione edilizia il 2 maggio 2003 (che prevedeva l'esclusione della condizione posta il 18 novembre 2002 di cessione gratuita delle aree tipizzate a verde pari a mq. 91,50 e monetizzazione delle superfici a standards sino alla concorrenza di 882 mq.), si procedeva al piano di rateizzazione del pagamento degli oneri concessori prevedendo, in garanzia, la produzione di una polizza fideiussoria. Il successivo 16 giugno la CLC comunicava il proprio adempimento - ivi compresi il versamento della prima rata degli oneri, nonché il deposito della polizza fideiussoria e dell'atto di atto di asservimento ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 765 del 1967 (come modificata dalla L.122/89).

Orbene, nonostante il parere favorevole espresso il 27 aprile 2003 dall'ing. Mutinati (tornato ad essere responsabile del procedimento) l'architetto Dell'Anno, nominato dal Sindaco Dirigente Responsabile del Settore Urbanistico con decorrenza dal 1 agosto 2003, il 19 agosto 2003 sospendeva la pratica in esame e condizionava il rilascio del permesso a costruire alla produzione di un nuovo atto di vincolo a parcheggio.

Pur provvedendo la CLC alla modifica richiesta dell'atto di asservimento, il Dell'Anno non solo non procedeva, benché più volte sollecitato dalla ditta interessata, al

rilascio del permesso a costruire, ma addirittura il 18 settembre 2003, smentendo quanto sino ad allora era stato asseverato nei vari atti amministrativi, esprimeva parere contrario al rilascio della concessione edilizia rilevando: a) che il progetto presentato prevedeva la realizzazione di due piani in arretramento laddove la normativa di riferimento consentiva la realizzazione di un solo piano; b) che le altezze del fabbricato erano superiori a quelle massime consentite nelle tavole del planovolumetrico; c) che il fabbricato non rientrava nella sagoma dei prospetti previsti dal planovolumetrico; d) che le aree a standards avrebbero dovuto essere calcolate nella misura di 18 mq/abit., come previsto dall'art.15 delle NTA del PRG trattandosi di zona C.

Alla luce di tali considerazioni, il 1° ottobre 2003, il Dell'Anno, Dirigente del Settore Urbanistico, comunicava agli amministratori della CLC la necessità per il proprio Settore di procedere all'emissione del provvedimento Dirigenziale di diniego della concessione edilizia, con conseguente svincolo delle polizze fideiussorie e il rimborso degli oneri versati.

La CLC con memoria (ex art. 10 L.241/90) dell'8 ottobre 2003, oltre ad evidenziare la violazione del contraddittorio ed il dovere per l'Ente di rilasciare la concessione a seguito della conclusione con esito favorevole del procedimento avviato ad istanza di parte, contestava nel merito le asserzioni del Dell'Anno contenute nella nota 6177/Urb., già oggetto di valutazione da parte dei precedenti Responsabili del Settore Urbanistico.

1.3 - Il "colloquio" con il Senatore e i nuovi orientamenti del Dell'Anno.

E' in questo contesto (8 novembre 2003) che si inseriscono il colloquio³ e la richiesta di danaro del senatore Nessa (di cui si parlerà più approfonditamente appresso: vedi *infra* 1.5) e la promessa di pagamento di Martino Lodeserto. Una promessa alla quale ha subito fatto seguito un diverso atteggiamento dell'architetto Dell'Anno.

Ed infatti è del 25 novembre 2003 il nuovo parere dell'architetto Dell'Anno in cui, scomparse d'incanto tutte le problematiche e le eccezioni tecniche sollevate, si ribadiva unicamente la necessità che venissero rispettate le aree a standards nella misura di 18 mq/ab, e si precisava comunque che *"in caso di impossibilità di reperimento delle aree a standards come sopra indicato sarà consentito soltanto il rilascio del permesso a costruire rispettando gli indici ordinati dalle zone di completamento "C"*.

Si tratta di un mutamento di orientamento di Dell'Anno del tutto carente di giustificazioni tecnico amministrative, ribadito in termini più ampi a un mese di distanza, quando (in occasione del coevo rilascio del permesso a costruire n. 380/03 del 30 di-

³ E' importante ribadire, avuto riguardo alla qualità di parlamentare del Nessa, che le registrazioni prodotte dal Lodeserto non rientrano nella categoria delle intercettazioni ("di qualsiasi genere") e sono sottratte alla garanzia di cui all'art. 68 3° co. Costituzione, che prevede l'autorizzazione della camera di appartenenza non già come condizione per l'utilizzazione di esse, ma come condizione di ammissibilità, il che - è evidente - può pretendersi nei confronti di un organo dello Stato (nella specie la magistratura) nel contesto di una attività procedimentalizzata, ma non dal semplice cittadino e al di fuori del processo penale, salvi i limiti legati alla tutela della riservatezza.

cembre 2003 in favore della CLC srl), nell'esprimere il parere favorevole, escludeva anche la necessità della "cessione di aree standards e/o monetizzazione" in quanto "il PRG in fase di redazione dei Piani planovolumetrici le ha ritenute comprese nella superficie totale, così come si evince dalla prassi amministrativa seguita da questo UTC".

1.4 - Il mancato pagamento delle somme promesse e le ritorsioni

Quella fatta dal Lodeserto al Senatore Nessa, tuttavia, fu solo una falsa promessa, alla quale egli non intese aderire dapprima accampando ragioni di mancanza di liquidità e poi dichiarando esplicitamente, nel novembre 2004, che non vi avrebbe mantenuto fede. Le ritorsioni, però, non si fanno attendere molto. E così, probabilmente tradito nelle sue attese, il Dell'Anno nel gennaio 2005 comunica alla CLC l'avvio del procedimento di autotutela da parte del Settore Urbanistico, sostenendo esservi necessità di una DIA essendo stato rilevato, in sede di sopralluogo del geom. Carbotti, una nuova volumetria ed un nuovo allineamento del fabbricato.

E' importante notare che è sempre in questa epoca che si colloca - il 7 dicembre 2004 - anche il rigetto dal parte del Dell'Anno della seconda istanza di concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato ITACASA di Corso dei Mille, pure fondata su di un nuovo progetto conforme alle indicazioni fornite dal Comune innanzi al Tar di Lecce.

1.5 - Gli altri sospetti di Martino Lodeserto

La difficile situazione in cui - a seguito di tali vicende - era venuto a trovarsi Martino Lodeserto - imprenditore conosciuto per la sua pluriennale attività - ha indotto lo stesso a chiedere a chiunque in qualche modo gravitasse intorno al Comune di Martina Franca se avesse conoscenza di motivi particolari che in qualche modo giustificassero l'atteggiamento di chiusura serbato nei suoi confronti. E naturalmente anche a sospettare di chiunque in qualche modo avesse dimostrato interesse alla sua vicenda.

E' il caso, ad esempio, dell'attuale Sindaco di Martina Franca, Leonardo Conserva. Come ha riferito il Lodeserto nella sua denuncia il Conserva mostrò interesse alla vicenda ITACASA ancor prima di essere eletto Sindaco e promise di interessarsene nel caso di esito vittorioso della consultazione elettorale. Cosa che fece, una volta eletto Sindaco, affidando il Lodeserto alle "cure" di Simeone Giovanni, il quale si dimostrò subito interessato all'"acquisto" di un appartamento dello stabile della CLC (al punto, non potendo fare altro in assenza di concessione edilizia, di "opzionarlo" informalmente in cambio delle informazioni su come risolvere il "blocco Itacasa").

Intanto i rapporti con il Sindaco erano andati deteriorandosi a causa di una vertenza insorta a seguito di un "affare" andato male. Il Lodeserto aveva infatti accettato di acquistare alcuni trulli di proprietà della sorella del Sindaco al prezzo di centomila euro, somma che sarebbe stata stornata da quanto il Conserva avrebbero dovuto corrispondergli per i lavori di realizzazione di un opificio su via Taranto in località "La Francesca".

(€ 480.000,00 circa). Nel corso dei lavori però erano sorti problemi con la ditta fornitrice dei prefabbricati e i Conserva ne avevano approfittato per contestare l'esecuzione delle opere.

Da qui il timore che le sue vicissitudini fossero legate ad un progetto persecutorio del Conserva o degli uomini del suo *entourage*, e la decisione di registrare le conversazioni che avrebbe tenuto sull'argomento in esame.

D'altro canto il timore d'essere vittima di una condotta volutamente ostruzionistica cominciò a farsi più concreto dopo una conversazione avuta con il geom. Marzulli, assessore all'Urbanistica del Comune di Martina Franca, il quale, manifestando serie perplessità su quanto stava accadendo alla sua impresa, ricollegava il tutto ad una particolare situazione esistente presso il Comune di Martina Franca ed in particolare presso l'Ufficio Tecnico ove il Dell'Anno non faceva altro che eseguire la volontà del Simeone e aggiungeva in dialetto che *[per ottenere qualcosa dall'UTC] "bisognava passare dalla sagrestia"* (sul punto si veda la trascrizione della conversazione del 28 ottobre 2003).

1.5 - *L'incontro con il Senatore Nessa e la promessa di pagamento*

Che fosse questo in realtà il vero "*nodo da sciogliere*" per risolvere tutti i problemi il Lodeserto lo apprendeva subito dopo, a seguito di un colloquio con l'assessore Raffaele Catacchio (si veda la conversazione del 3 novembre 2003), quando questi gli riferì di aver capito che vi erano fattori esterni che ostacolavano il rilascio delle sue concessioni, che vi erano quindi dei motivi non legati a problemi tecnici e che soltanto il senatore Nessa avrebbe potuto risolvere la sua situazione. La conferma venne dall'incontro con il Senatore.

L'incontro ebbe luogo presso la residenza estiva del Nessa, in Martina alla via Madonna del Pozzo, l'8 novembre 2003 e dopo una prima parte della conversazione svoltasi alla presenza anche di Antonio Michele Lodeserto, quest'ultimo, su richiesta del senatore si allontanava dalla stanza. A quel punto il Nessa faceva capire a Martino Lodeserto che per risolvere i suoi problemi era necessario assicurare la propria disponibilità a "*mettere una qualcosina*"⁴ e così dicendo gli sottoponeva un biglietto su cui era annotata la cifra di € 100.000,00. L'odierno denunziante si mostrava subito disponibile

⁴ *Lodeserto*: ti mettono a terra Lino!, e come ... e come fai a non essere arrabbiato quello? ... io sto parlando da genitore moh, se tu sei quasi figlio, coetaneo, con lui e figlio ... mah, va beh;

Nessa: mah, ecco perché, ripeto, questo fatto bisogna chiuderlo definitivamente ... io, ripeto, l'unica difficoltà che ho, perché ripeto, io *non sono abituato a fare e a dire queste cose qua, però ti devo dire che forse un qualcosina ... una qualcosina devi ... devi mettere* per il discorso di ... di questo fatto qua, ma, ripeto (incomprensibile) te lo dico, per la chiarezza, perché io quello che voglio ...;

Lodeserto: Lino, chiaro chiaro ha parlato con me, chiarissimo;

Nessa: che il ... il cinque, il dieci, il venti, il ... il quindici dicembre, quando cazzo e', una risposta della faccenda la devo fare prendere, questa e' la cosa che ... io questo e' quello che chiedo, il resto non me ne fotte un cazzo ... va bene?, quindi, io ... ripeto, non sono io il tipo che ... che ... che si mette a fare queste cose, te lo sto dicendo perché ho capito bene quale può essere la cosa, allora tu mi hai detto: "andiamo avanti", andiamo avanti, se mi dici a me: "lasciamo stare", lasciamo stare ...;

anche se, in considerazione di quanto sino ad allora occorsogli manifestava il proprio timore che comunque potessero poi esservi problemi tant'è che l'accordo veniva raggiunto nel senso che il Lodeserto avrebbe pagato solo dopo aver ottenuto il rilascio della concessione per la CLC⁵.

Come si è già avuto modo di osservare, dopo tale incontro l'orientamento dell'ufficio tecnico comunale di Martina, ma più in particolare quello del Dell'Anno, mutava completamente e il 30 dicembre 2003 veniva rilasciato il permesso a costruire.

Significativa appare la telefonata che il Lodeserto riceveva sul suo cellulare (si vedano i tabulati acquisiti e costituenti l'allegato 2 della cnr del 19 maggio 2005) non appena ottenuto il suddetto permesso, nel mentre stava uscendo dagli uffici comunali, dal segretario del senatore, telefonata prodromica ad un incontro che si sarebbe svolto subito dopo tra il Lodeserto ed il Nessa all'interno del box pertinenziale all'abitazione del senatore, il quale voleva sincerarsi personalmente "che tutto fosse a posto".

Da quell'incontro il Lodeserto avrebbe cominciato a prendere tempo per procedere al pagamento che, come riferito dallo stesso, non sarebbe mai avvenuto determinando poi nel gennaio 2005 un nuovo avviso di avvio del procedimento di autotutela sulla base di motivazioni chiaramente pretestuose.

Come si è già avuto modo di osservare, tra le conversazioni oggetto di registrazione (in particolare quelle tenute con il sen Nessa) la più decisiva appare senz'altro quella dell'8 novembre 2003, essendo in essa la prova della concussione contestata ed in proposito giova osservare che, pur non pronunciando mai il Nessa la cifra richiesta (riportata - come ha riferito il denunciante - su un foglio sottoposto al Lodeserto) tutta la conversazione verte intorno alla necessità di "seguire i canali giusti" al punto che il Nessa, rivolgendosi al Lodeserto Antonio, muove un vero e proprio rimprovero al padre del predetto per non aver compreso subito il da farsi: "Nessa: ... tu... fra venti giorni, forse anche meno, avrai una bella sorpresa, voglio dire, no? ... perché... ecco perché le cose, se si fanno... e forse abbiamo perso un po' di tempo perché sono stati seguiti... canali... che potevano essere superati da subito, se papà avesse, no? Colto la... la cosa prima, perché comunque, giusta... e no, ma questa è storia, perché comunque ognuno poi si muove con quello che c'ha...". Più esplicita, come si è già osservata la parte di conversazione avuta con Martino "Nessa: ... questo fatto bisogna chiuderlo definitivamente... io ripeto, l'unica difficoltà che ho, perché ripeto io non sono abituato a fare e a dire queste cose qua, però ti devo dire che forse un qualcosina... una qualcosina devi... devi mettere per il discorso di... Di questo fatto qua, ma, ripeto... te lo dico, per la chiarezza, perché io quello che voglio..." (...) "...ecco se tu sei disponibile, io... in serata parlo e dico: "senti, chiudiamo la cosa perché qua..." (...) "...ti dico io cosa

⁵ Lodeserto: Lino, sono d'accordo su questa cosa, però io voglio ... non perché non mi fido di te, la concessione ...

Nessa: no, ma io ... io, lo sai che non faccio di queste cose ...;

Lodeserto: eh;

Nessa: ... tu, se non c'hai la cosa in mano non devi fare niente, perché io sono stato chiaro, sono io il garante e lo sto facendo solo perché, ripeto, siamo qua noi, e siamo noi e io ... se no, non mi sarei neanche permesso di farlo, però dovresti ... questo, domani mi serve a sciogliere tanti nodacci a Martina ...;

rata parlo e dico: "senti, chiudiamo la cosa perché qua..." (...) "...ti dico io cosa devi fare, che questi non vogliono parlare neanche con nessuno, perché chiaramente hanno.... Tu capisci bene che poi la ...la paura ci prende a tutti quanti, no?" (...) "non ti devi preoccupare, perché comunque, ripeto...chi sta oggi nell'ufficio tecnico sa perfettamente che domani potrà venire.... dopodomani può rimanere e può rimanere pure dieci anni a Martina, siccome io confido nelle qualità di quella persona... tu non lo vedere il discorso tuo solamente, che quello magari è potuto essere in quel momento un progetto.... un pretesto in una situazione che tu dovevi chiarire ancora col sindaco e... praticamente si è trovato forse anche coinvolto in questa situazione qua... però siccome sono una persona, mi ritengo una persona a modo, e che quando le cose le deve fare le deve portare sino in fondo, io ti sto dicendo che... non parlo io con gli altri, io mi chiamo gli interessati e mi devono dire esattamente quello che... Allora io, ripeto questo impegno mi sento di prendere tranquillamente, non ti devi più sentire perseguitato da nessuno perché io ho chiarito la tua posizione politica..."

Il contenuto, sin troppo chiaro, di tale conversazione viene, del resto, ulteriormente precisato in quelle successive ed in particolare in quelle del 28 novembre 2003 e del 30 dicembre 2003 in cui rispettivamente si fa chiaro riferimento: a) al Dell'Anno come a colui che ormai, grazie al suo intervento, è pronto a rilasciare la concessione pur non avendo chiarito nulla sulle eccezioni sollevate in un primo momento sul progetto⁶, b) alla somma da versare ed in relazione alla quale il Nessa non vuole specificare i destinatari⁷, c) nonché all'avvenuto rilascio del permesso a costruire così come preannunziato dal Dell'Anno al Nessa⁸.

⁶ **Lodeserto**: no, questo mi ha risposto Lino, per dare una risposta ... sicuramente per interrompere i termini perché dice che bisogna versare un tipo di ... di standard oppure se non li hai ... ma sulla parte tecnica non dice niente; **Nessa**: no, no, lui è stato chiaro: "se accetta queste condizioni ...", mi ha detto ...; **Lodeserto** queste?, e no, e io non e' che non le accetto le condizioni; **Nessa**: eh, "e non ci sono problemi" mi ha detto lui, se la parte (incomprensibile) dice, accetta le condizioni che lui ti ha fatto alla cosa, lui va avanti, anche se ti devo dire che, purtroppo, a Martina più va avanti ...);

⁷ **Nessa**: "... se vuoi intervenire", io ti ho detto: "devo definire un percorso"; **Lodeserto** sei stato chiaro l'altra volta; **Nessa**: va bene? ... allora, una volta che tu hai capito un filone, tu sai come funziona il filone; **Lo deserto**: **Nessa**: però in quel filone tu sai anche che si gira in una certa maniera, perché diversamente se no tu non capisci cos ... siccome io le cose le voglio capire tutte quante, no?; **Lodeserto** se una parte, dico ... no, io questa domanda te l'ho fatta da ... ti spiego perché, non e' che l'ho fatta così, l'ho fatta così perché speravo che tu mi dicesi qualcuno, se questa ... una parte di questa cifra va a Leonardo per esempio, vedi che Leonardo ha avuto parecchio!; **Nessa**: no, no ... no, no, no ... no, credimi, a parte ... non me lo chiedere neanche ...; **Lodeserto** Perché ...; **Nessa**: ... se no mi sento proprio a disagio, non ...; **Lodeserto**... no, no ... perché Leonardo, per quel suolo che e' stato fatto lì ...; **Nessa**: me l'hai detto già, me l'hai detto già ...; **Lodeserto** eh; **Nessa**:... no, no, no, stai tranquillo, no; **Lodeserto** va beh, ho capito, ho capito a chi vanno, va beh, lasciamo stare, e' me ... non te lo chiedo ...; **Nessa**: non ... io te l'ho detto, non ... io non te l'ho chiesto, non gliel'ho chiesto, io, ti ho detto, io lo sto facendo solo perché una persona che mi ha visto crescere si trova una situazione oggi di avere buttato ... perché oggi voglio dire, "buttato" nel senso che ha investito dei soldi su una cosa che aveva già legittimamente avuta e qualcuno ha pensato furbescamente di trovare un escamotage per riportare una situazione compa ... confusa quando invece c'erano tutte le cose per poterla portare avanti, ecco perché io, quando mi hai detto quella cosa, io ... poi io ho chiesto che cosa bisognava fare, oggi mi e' stato detto che se le condizioni da parte della ditta sono accettate non ci sono e ... e ... nessun tipo di ... e ...; **Lodeserto** nessun tipo di problemi ... e si; **Nessa**:... condi ... condizionamenti per rilasciare la concessione, a me ... siccome a me (in-

Pur apparendo chiaro, val la pena sottolineare il totale coinvolgimento nella concussione in oggetto del Responsabile del Settore Urbanistico, arch. Dell'Anno: l'accordo Nessa-Dell'Anno si coglie non solo, e sarebbe di per sé sufficiente, esaminando il contenuto e la cronologia degli atti posti in essere da quest'ultimo ma anche dalle conversazioni registrate in cui risulta chiaramente che subito dopo il contatto di Lodeserto con il segretario del senatore e prima ancora dell'incontro tra il denunziante ed il Nessa, quest'ultimo contatta il Dell'Anno, il quale - a promessa di pagamento raccolta - assicura al Nessa l'esito positivo dell'operazione. Ad ulteriore riprova del sodalizio Dell'Anno-Nessa si consideri che, come riferito dal Lodeserto Martino e confermato dalla conversazione del 2 febbraio 2004 il denunziante riceveva una telefonata dal segretario del Nessa il quale gli dava appuntamento presso la segreteria del senatore ove il Lodeserto avrebbe incontrato non già il Nessa ma il Dell'Anno.

1.6 - La qualificazione giuridica del fatto.

Sulla scorta di quanto su riportato non possono pertanto esservi dubbi sull'integrazione della fattispecie tipica di cui all'art. 317 cp. Per vero nel caso di specie la condotta delittuosa risulta essere stata posta in essere dai due indagati abusando rispettivamente della propria qualità (Nessa) e dei propri poteri (Dell'Anno). Va infatti ribadito che, come per costante orientamento della S.C., in tema di concussione, con l'espressione "abuso dei poteri" il legislatore ha inteso far riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investito, mentre con "abuso delle qualità" ha inteso invece riferirsi alle ipotesi di condotte che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al privato.

Va da sé che, per la sussistenza di detto reato non ha alcun rilievo il fatto che l'atto sia legittimo o illegittimo, lecito o non lecito: nel reato di concussione infatti viene in rilievo non l'atto - come nelle varie ipotesi di corruzione - ma solo l'abuso della qualità o delle funzioni da parte del pubblico ufficiale; né occorre, ai fini dell'integrazione del reato, che lo stato di soggezione del soggetto passivo si concretizzi in una eliminazione totale della sua volontà essendo in realtà sufficiente che questa sia comunque condizionata dal *metus publicae potestatis*.

comprensibile) il favore a te, l'ho risolto già il problema io, io ... tu stai dicendo che andrai la' ... io gli do' questo a Leonardo ed e' finito il fatto);

⁸ Nessa: che poi mi disse a me, disse: "senatore, che lo sto facendo come ... eravamo già d'accordo prima e tutto quanto", così ha detto a me, "siccome quella persona a me mi ha cresciuto, ha detto lui, hai capito? ... non ti preoccupare, se domani ... siccome gli hanno fatto pure ... suggerimmo anche per non avere ... non avere nessuno di tutto quanto, io stamattina ho già mandato due giù per fare fare tutto quanto, ha detto, non ti preoccupare perché fra oggi e domani gliela faccio", quindi ... come vedi le cose sono state fatte ...).

E' evidente che nel caso in esame ci si riferisce all'ipotesi tipica di concussione "per induzione" in cui, com'è noto, la condotta incriminata non è vincolata a forme pre-determinate e tassative, essendo sufficiente che essa sia in concreto idonea ad influenzare l'intelletto e/o la volontà della vittima convincendola, anche solo con frasi indirette e persino con il mero solo sintomatico atteggiamento, dell'opportunità di provvedere alla immediata o differita esecuzione dell'ingiusta dazione per evitare conseguenze dannose. La condotta d'induzione, quindi, nell'irrelevanza della circostanza che il soggetto attivo sia stato contattato ad iniziativa della vittima, può essere realizzata anche attraverso comportamenti surrettizi, concretizzatisi in suggestione tacita, ammissioni o silenzi, ed anche se la vittima ha la convinzione di adeguarsi ad una prassi ineluttabile, confermata dal comportamento del pubblico ufficiale (Cass. 22 ottobre 1993, imp. Fedele).

1.6 - La situazione degli uffici tecnici del comune di Martina Franca.

Come ha osservato il pubblico ministero, ciò che emerge con sconcertante evidenza, tanto dalle dichiarazioni dei Lodeserto che dalle registrazioni da essi prodotte, è come l'Urbanistica presso il Comune di Martina Franca sia totalmente in balia della volontà dei politici locali i quali, insieme a Dirigenti compiacenti e cointeressati, sfruttano la propria posizione e la propria influenza per imporre agli imprenditori il sistema delle tangenti per ottenere le autorizzazioni e/o i permessi indispensabili per proseguire nella propria attività. Dalle conversazioni registrate si coglie infatti chiaramente che l'episodio Lodeserto non è certo unico ed isolato e, considerando il tipo di interessi sottostanti le decisioni in materia di Urbanistica, si riesce a comprendere che sorta di potere viene esercitato dal Responsabile di quell'Ufficio e da chi lo pilota nelle sue determinazioni indipendentemente dalla legittimità o meno degli atti richiesti. Ciò che traspare è la messa in atto di un sistema che, attraverso l'emissione di atti che possono risultare dannosi per gli imprenditori, induca questi ultimi a trovare "il canale giusto" per inserirsi nel "giro delle tangenti" (intercettazione n. 1593 del 18 marzo 2005 tra Dell'Anno e altro soggetto non identificato) e/o nel "filone giusto" (conversazione Nessa - Lodeserto del 28 novembre 2003).

§ 2 - in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini ed all'acquisizione delle varie fonti di prova in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove. Sul punto, vale la pena ricordare l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dal Dell'Anno in sede di acquisizione di documentazione presso l'UTC da parte del pubblico ministero (consegna, a fronte della richiesta di copia delle pratiche Itacasa e CLC, di pochissimi atti) tanto da determinare l'adozione di un successivo decreto di sequestro.

Sono poi in corso indagini volte ad identificare coloro che, insieme al Nessa e al Dell'Anno hanno partecipato, sia ponendo in essere atti idonei ad indurre il Lodeserto in posizione di soggezione che accettando la promessa di pagamento, alla concussione in

esame. Risulta infatti di solare evidenza che sia il Dell'Anno che il Nessa godono dell'appoggio e possono contare sul concorso di soggetti influenti all'interno del Comune di Martina Franca. Basti pensare alla posizione del Dell'Anno (professionista convenzionato a nomina sindacale) per capire che, proprio in virtù della rete di interessi economici e politici sottostanti, la sua azione non possa essere letta come autonoma ed isolata, non fosse altro che per la possibile ed anzi doverosa azione di controllo sul suo operato che il sistema comunque prevede e che, sinora non pare essere stata posta in essere, se non in maniera formale ed apparente.

Vi è - infine - il concreto pericolo che gli indagati, se lasciati in libertà, commettano altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede come peraltro già si evince dagli atti. Per lo stesso Lodeserto infatti risulta chiaro come "risolto a proprio modo" il problema CLC si tenti di ripercorrere lo stesso iter per "sbloccare" la situazione dell'Itacasa. Non solo, più volte il Nessa fa riferimento al "sistema", ai giusti "canali" o al "filone" da seguire per superare le difficoltà. E' evidente che l'essere un senatore della Repubblica, dotato peraltro a livello locale di un notevole credito, pone il Nessa in una situazione che consenta un'agevole reiterazione del tipo di condotta delittuosa esaminata. Analogamente, per il Dell'Anno, va detto che, pur essendo il predetto stato trasferito dal Settore Urbanistico (guarda caso dopo che si è appreso dell'indagine in corso) ai Lavori Pubblici, è evidente che ciò non esclude (anzi, se si considera ciò che ruota intorno ai lavori pubblici) la possibilità per il predetto di continuare a gestire e strumentalizzare la cosa pubblica perseguendo finalità squisitamente personali.

§ 3 - in merito alla esistenza di condizioni ostative

Non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata; è - invece - da ritenersi che, a seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non possa essere concessa (avuto riguardo alla entità della pena) la sospensione condizionale della pena irrogando.

§ 4 - in merito alla adeguatezza e proporzionalità della misura

E' evidente che occorre interrompere un vero e proprio programma delittuoso elevato a sistema di gestione della cosa pubblica e che, considerate le modalità di attuazione di tale condotta, quali risultano dagli atti del presente procedimento, ogni altra misura cautelare diversa da quella della custodia cautelare in carcere appare allo stato inadeguata a far fronte alle esigenze di cui sopra.

- visto l'art. 273 e ss. c.p.p.

ap p l i c a

a Dell'Anno Camillo e Nessa Pasquale, in premessa più compiutamente identificati, la misura cautelare della custodia in carcere e manda alla cancelleria per la trasmissione

del presente provvedimento al Pubblico Ministero richiedente, perché ne curi l'esecuzione nei confronti del solo Dell'Anna, restando sospesa, fino all'autorizzazione del Senato, quella del provvedimento emesso nei confronti del Nessa.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

Taranto, 16 luglio 2005

IL CANCELLIERE - C1
(Carriera PISANI)



ciro fiore, giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 18/7/05

Il Collaboratore di Cancelleria

CV

